

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DEL LAZIO**

sede di Roma

RICORSO

CON RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE

proposto dalla prof.ssa Maria Teresa TARTAGLIONE (c.f. TRTMTR80A50B963T), nata a Caserta 10.01.1980, residente a Marcianise (Ce), in via Caserta n. 26, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura allegata al presente ricorso, dall'avv. Giuseppe LIPARI del foro di Roma (c.f. LPRGPP80D04G273H – pec giuseppe.lipari@cert.avvocatitermini.it) e dall'avv. Massimo SIDOTI del foro di Padova (c.f. SDTMSM74E11G273R – pec massimo.sidoti@ordineavvocatipadova.it), domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco FABERI (c.f. FBRFNC76E19H501T - pec francescofaberi@ordineavvocatiroma.org), via Fabio Massimo n. 60, 00186, Roma, fax per le comunicazioni 049.21064352

- *ricorrente*

CONTRO

- IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del suo Ministro p.t.
- L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del suo direttore p.t.

- LA COMMISSIONE DEL CONCORSO INDETTO CON D.D.G. DEL MIUR N. 85/18 – CLASSE A046 – REGIONE LAZIO

Tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, pec tratta dal Reginde ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- *resistenti*

NEI CONFRONTI

- della prof.ssa/avv. Maria Antonietta CAPONE (indirizzo tratto dal Reginde avv.caponemariantonietta@pec.it), della prof.ssa Francesca SCOTTO di MASE (via Giulio Agricola n. 52, 00174, Roma) e della prof.ssa/avv. Alessia Maria DI BIASE (via Oceania n. 32, 04024, Gaeta, Lt), n.q. di classificati alle posizioni nn. 133, 136 e 137 delle graduatorie impugnate col presente ricorso
- di tutti gli altri docenti inseriti nelle graduatorie impugnate col presente ricorso

- *controinteressati*

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

- dei verbali e degli atti, di estremi sconosciuti, predisposti dalla Commissione Giudicatrice del concorso indetto dal Miur con D.D.G. n. 85/18, classe di concorso "A046 Scienze giuridico-economiche", nella parte in cui attribuito alla ricorrente 8,5 punti per titoli, invece che 41,5;
- se esistenti, dei verbali con cui la Commissione Giudicatrice o le altre resistenti hanno stabilito i criteri di valutazione dei titoli dei partecipanti al concorso;
- della graduatoria concorsuale, limitatamente alla Regione Lazio, pubblicata dall'USR per il Lazio in data il 02.07.19 (D.D.G. dell'USR Lazio n. 445/19), nella parte in cui ha attribuito alla ricorrente 8,5 punti per titoli, invece che 41,5 (doc. 1);
- della rettifica della graduatoria, pubblicata dalla stessa Amministrazione in

data 31.07.19 (D.D.G. dell'USR Lazio n. 839/19), che ha confermato il punteggio per titoli della ricorrente (doc. 1);

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale tra cui, ove fosse necessario, il D.D.G. del Miur n. 85/18, il D.M. del Miur n. 995/17 e le F.A.Q. del Miur sul concorso D.D.G. n. 85/18;

NONCHÉ PER LA CONDANNA

- alla rettifica della graduatoria *de quo*, con l'attribuzione alla ricorrente di 41,5 punti per titoli, invece che gli 8,5 assegnati

PREMESSA

La ricorrente, titolare di abilitazione all'insegnamento in Spagna regolarmente riconosciuta dal Miur (doc. 7), ha partecipato al concorso *de quo*, nella classe di concorso "A046 Scienze giuridico-economiche", limitatamente alla Regione Lazio.

La graduatoria finale assegnava alla ricorrente un punteggio per titoli di 8,5 punti (doc. 1) del tutto "inspiegabile", se si considera che il solo attestato "Lingua inglese C2" della ricorrente, ottenuto presso un centro riconosciuto dal Miur, comporta l'attribuzione di 9 punti, e che la ricorrente possiede parecchi altri titoli valutabili, per un punteggio stimato ben superiore a quello ricevuto. Essendo la valutazione dei titoli sostanzialmente "vincolata", perché il bando di concorso indica espressamente il punteggio da attribuire ad ogni titolo, appare evidente che la graduatoria è frutto, almeno in parte, di "errori materiali" facilmente correggibili in sede di remand, nel caso in cui il Collegio ritenesse opportuna la concessione di questo strumento.

FATTO

1. L'odierna ricorrente, iscritta come avvocato nel foro di Santa Maria Capua Vetere e docente non di ruolo di materie giuridiche presso le scuole superiori, ha partecipato al concorso indetto dal Miur con D.D.G. n. 85/18 per l'assunzione a tempo indeterminato di docenti di scuole secondarie e superiori (doc. 3).
2. In particolare, la ricorrente ha presentato istanza per essere ammessa alla classe "A046 Scienze giuridico-economiche" relativamente alla Regione Lazio.
3. La graduatoria è stata pubblicata dall'USR del Lazio in data 02.07.19 e poi rettificata, senza alterare il punteggio della ricorrente, in data 31.07.19 (doc. 1).
4. La ricorrente si è classificata alla posizione n. 138 in entrambe le graduatorie, ottenendo quasi il massimo nella prova orale (37/40) ma quasi il minimo nella valutazione dei titoli (8,5/60).
5. Oggetto del presente ricorso è la valutazione dei titoli della ricorrente, in quanto la medesima, ai sensi del bando di concorso, avrebbe dovuto ottenere un punteggio per titoli molto superiore (41,5 punti).
6. La ricorrente, come si vedrà nell'apposita istanza cautelare, ha l'esigenza di ottenere la sospensione/*remand*, in quanto sono già state avviate le convocazioni per l'anno di prova, propedeutico all'assunzione.

DIRITTO

A. INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

La ricorrente, classificatasi in posizione n. 138 con 48,5 punti, ha notificato il ricorso a tre controinteressati (nn. 133, 136 e 137). L'integrale accoglimento

del ricorso la collocherebbe alla posizione n. 34 con 78,5 punti.

Si chiede al Collegio di voler autorizzare la notificazione per pubblici proclami tramite pubblicazione di un avviso nel sito web delle Amministrazioni resistenti, in quanto l'esistenza di oltre 100 controinteressati rende particolarmente difficile l'integrazione del contraddittorio.

B. VIZI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI

I

VIOLAZIONE ART. 3 L. N. 241/90

Preliminarmente si denuncia la violazione dell'art. 3 l. n. 241/90, in quanto l'Amministrazione con la graduatoria finale ha comunicato il punteggio per titoli della ricorrente (8,5/60) ma non ha spiegato come sia giunta a questo risultato.

L'art. 3 impone di motivare i provvedimenti amministrativi, per consentire di “ricostruire” il ragionamento logico dell'Amministrazione (*“La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”*).

Dal mero punteggio di 8,5 – inferiore persino all'attestato “Inglese C2” (che, come si vedrà dopo, comporta l'assegnazione di 9 punti!) – non è dato capire quali titoli siano stati valutati e quali no, né tantomeno la ragione della mancata valutazione.

Non è chiaro se l'attribuzione di 8,5 punti è stata una scelta deliberata della Commissione oppure, ad esempio, la conseguenza di un errore materiale dovuto al “malfunzionamento” nel sistema informatico concorsuale o al

mancato “caricamento” di alcuni titoli.

Se l’Amministrazione avesse indicato i punteggi in modo “disaggregato”, ossia indicando in colonne separate i titoli valutati (A.1.1, A.2.1, B.1, B.1.2 ecc. ecc.), la ricorrente avrebbe potuto almeno comprendere cosa non le è stato valutato. In ogni caso, per i motivi illustrati oltre, il punteggio spettante alla ricorrente è molto superiore a quello assegnato.

II

VIOLAZIONE ARTT. 9, COMMA 4, E 10, COMMA 2, DEL D.D.G. DEL MIUR N. 85/18, IN COMBINATO DISPOSTO CON LA “TABELLA A” DEL D.M. DEL MIUR N. 995/17 – TITOLI CULTURALI

La normativa del concorso è contenuta nel D.D.G. del Miur n. 85/18 (doc. 3).

L’art. 9, comma 4, del D.D.G. del Miur n. 85/18 recita:

“La Commissione assegna ai titoli culturali e professionali un punteggio massimo di 60 punti, ai sensi dell’allegata tabella A del D.M. 995 del 15 dicembre 2017”.

L’art. 10, comma 2, chiarisce:

“La commissione di valutazione valuta esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.

Infine, la “Tabella A” del D.M. del Miur n. 995 del 15 dicembre 2017 (doc. 4), elenca in maniera dettagliata il punteggio da attribuire ai titoli concorsuali, azzerando di fatto la discrezionalità della Commissione Giudicatrice.

Quindi, fermo restando il potere/dovere della Commissione Giudicatrice di effettuare le doverose verifiche sulle veridicità delle autocertificazioni, appare evidente che laddove un candidato sia in possesso di un titolo indicato in “Tabella A”, tale titolo va valutato ai sensi di quella tabella.

Ed infatti, lo stesso bando imponeva alla Commissione Giudicatrice di richiedere la rettifica/integrazione delle autocertificazioni, ove ritenute incomplete (così l'art. 10, comma 4, del D.D.G. n. 85/18: *“Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge”*).

Nello specifico, come emerge dalla domanda di partecipazione della ricorrente, la medesima ha autocertificato ex DPR n. 445/00 (doc. 2, p. 1) il possesso dei titoli indicati nella domanda, appresso elencati:

- Attestato di lingua inglese di livello C2, rilasciato dal centro accreditato “Learning Resource Network” (doc. 2, p. 6), per un totale di 9 punti. Questo titolo è menzionato al punto B.5.10 della “Tabella A” del D.M. 995 del 2017, il quale attribuisce 9 punti alle certificazioni C2 *“conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 ed esclusivamente presso gli Enti certificatori ricompresi nell’elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Miur ai sensi del predetto decreto”*. L’ente “Learning Resource Network” è accreditato presso il Miur ai sensi del citato D.M. del 2012, come emerge da questa schermata tratta dal sito ufficiale del Miur (doc. 5) e dal decreto del Miur di accreditamento di “Learning Resource Network” (doc. 6).
- Master di I livello di 60 CFU in “Strategie formative e metodologie didattiche per l’insegnamento” conseguito presso l’Università “Giustino Fortu-

nato” di Benevento nell’a.a. 2013/2014 e il Diploma di perfezionamento post laurea di 60 CFU in “Metodologie didattiche, strategie di intervento nella didattica breve” conseguito presso l’Università telematica Pegaso nell’a.a. 2014/2015, per un totale di 3 punti, ossia 1,5 punti per ogni titolo (doc. 2, pp. 4 e 7). Entrambi i titoli – come previsto dalla normativa italiana – sono stati ottenuti previo superamento di esame finale (tesi di master). Questi titoli sono menzionati al punto B.5.11 della “Tabella A” del D.M. 995 del 2017, a mente del quale occorre attribuire 1,5 punti per ogni *“Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici”*.

- Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, per 1,5 punti (doc. 2, p. 3). La ricorrente è iscritta come avvocato presso il foro di Santa Maria Capua Vetere. Il punteggio le va attribuito ai sensi del punto B.5.13 della “Tabella A” del D.M. 995 del 2017, secondo cui vanno attribuiti 1,5 punti alla *“Abilitazione all’esercizio della libera professione, purché la medesima abbia attinenza con una o più discipline di insegnamento ricomprese nella specifica classe di concorso”*. La classe di insegnamento chiesta dalla ricorrente – “A046 Scienze giuridico-economiche” – prevede l’insegnamento di diritto ed economia. Dunque, alla ricorrente spettava anche l’assegnazione di questo punteggio.

III

VIOLAZIONE ARTT. 9, COMMA 4, E 10, COMMA 2, DEL D.D.G. DEL MIUR N. 85/18, IN COMBINATO DISPOSTO CON LA “TABELLA A” DEL D.M. DEL MIUR N. 995/17 – TITOLI DI SERVIZIO

La normativa concorsuale prevedeva anche l'assegnazione di un punteggio per "titoli di servizio", ossia per ciascun anno di insegnamento nella stessa classe di concorso o in classe differente.

La ricorrente ha insegnato per 3 anni scolastici interi (13/14, 14/15 e 15/16) nella classe A046, come risulta dall'autocertificazione, per un totale di 9 punti di servizio (doc. 2, pp. 8-12).

Il punteggio deriva dal punto D.1.1 della citata "Tabella A", ai sensi della quale occorre valutare il *"Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto, classe di concorso o classe di concorso ricompresa nell'ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 [...] È valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico, ai sensi dell'articolo 438, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, 297 nonché dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124"*.

Il punto D.1.1 della "Tabella A" prevede (riquadro destro), l'attribuzione di 2 punti per il primo anno di insegnamento, ulteriori 2 punti per il secondo anno di insegnamento e di ulteriori 5 punti per il terzo anno.

Ebbene, la ricorrente ha insegnato il primo anno (2013/2014) presso l'Istituto paritario Pegaso dal 01.02.14 al 30.06.14 (doc. 2, p. 9) e presso l'Istituto paritario Voltaire dal 01.07.14 al 30.07.14 (doc. 2, p. 10), totalizzando 180 gg. di servizio. In ogni caso, avendo prestato servizio a partire dal 01.02.14 fino alla data degli scrutini (come autocertificato nella domanda concorsuale), l'anno è comunque da considerare come "anno scolastico intero", ai sensi del richiamato articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (*"il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è consi-*

derato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”).

La ricorrente ha insegnato il secondo anno (2014/2015) presso l’Istituto paritario Voltaire dal 15.12.14 al 01.02.15 (doc. 2, p. 12) e poi presso l’Istituto partitario Pegaso dal 02.02.15 fino al 30.06.15 (doc. 2, p. 10), totalizzando 197 gg. di servizio.

La ricorrente, infine, ha insegnato il terzo anno (2015/2016) presso l’Istituto paritario Pegaso dal 03.12.15 al 30.07.16 (doc. 2, p. 8), totalizzando 240 gg. di servizio.

In effetti, il fatto che alla ricorrente siano stati attribuiti meno di 9 punti, implica che la Commissione giudicatrice non abbia valutato tre anni, ma un numero inferiore.

Ciò potrebbe essere dipeso (forse) dalla mancata valutazione dalla a.s 2014/2015, in cui la ricorrente ha prestato 197 gg. di servizio ma “suddivisi” in due scuole differenti (le F.AQ. del Miur, doc. 10, impugnate col presente ricorso, ritengono che i 180 gg. andrebbero considerati solo se prestati nella stessa scuola).

Sul punto, si rimanda al motivo successivo.

IV

VIOLAZIONE ART. 11, COMMA 14, L. N. 124/99; VIOLAZIONE ART. 2963 C.C.

Come detto, l’assegnazione di 8,5 punti per titoli evidenzia che le Amministrazioni non hanno ritenuto di assegnare integralmente i 9 punti spettanti alla ricorrente per i suoi tre anni di servizio, ai sensi del punto D.1.1 della “Tabella A”.

Tale condotta è illegittima.

L'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, richiamato anche dal punto D.1.1 della "Tabella A", stabilisce che il servizio va considerato come "anno intero" in questi due casi:

- se ha avuto la durata complessiva di 180 gg.
- se, pur avendo avuto durata complessiva inferiore ai 180 gg., si è protratto ininterrottamente dal 1 febbraio fino agli scrutini

La ricorrente nell'a.s. 2014/2015 ha prestato servizio per oltre 197 gg., ma in due differenti scuole (presso l'Istituto Voltaire fino al 01.02.15, presso l'Istituto Pegaso dal 02.02.15 fino al 30.06.15).

Le F.A.Q. del Miur (non vincolanti, ma impugnate cautelatamente) sembrano suggerire che il servizio prestato in due scuole, ai sensi del punto D.1.1 della "Tabella A", non possa essere computato (doc. 10, domande nn. 15 e 16).

Questa Difesa non ritiene possibile interpretare il punto D.1.1 in questo modo. Infatti il punto D.1.1 stabilisce che *"È valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico, ai sensi dell'articolo 438, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, 297"*, senza prescrivere che la "continuità" sia riferita in uno stesso istituto.

Il punto D.1.1, nel prevedere il requisito dei 180 gg., richiama espressamente l'art. 438, comma 1, del d.lgs n. 297/94. Quindi la nozione di "periodo continuativo" va ricavata alla luce del citato art. 438 che, nel regolare l'anno di prova, si limita a introdurre un criterio complessivo di durata: 180 gg. (*"La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico"*).

L'art. 438, comma 1, non autorizza ad affermare che il periodo di servizio debba svolgersi in un'unica scuola, piuttosto che in due (come nel caso della ricorrente).

Ed infatti l'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, norma anch'essa richiamata dal punto D.1.1, spiega che *“il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni o se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”*.

Il requisito della mancanza di interruzioni è prevista solo se il periodo di servizio annuale è inferiore a 180 gg., nel qual caso il legislatore ha richiesto (in deroga alla regola generale dei 180 gg.) che esso inizi il 1° febbraio e si protragga fino agli scrutini.

Se tuttavia il Collegio non fosse persuaso di questa lettura, e ritenesse che il punto D.1.1 vada interpretato nel senso che il servizio deve essere stato prestato ininterrottamente per almeno 180 gg. nello stesso istituto (senza possibilità di cumulare due contratti “in sequenza”), allora il punto D.1.1 sarebbe comunque illegittimo, per violazione dell'art. 438, comma 1 del d.lgs. n. 297/94 e dell'art. 11, comma 4, della l. n. 124/99. Le due norme impongono la valutazione del servizio svolto per complessivi 180 gg. nel medesimo anno scolastico. Un D.M. non può derogare una legge, pertanto, occorrerebbe attribuire il punteggio alla ricorrente.

In ogni caso, il punto D.1.1 appare illegittimo perché manifestamente illogico ed ingiusto, in quanto così interpretato svilirebbe il servizio prestato da una docente (pari a 197 giorni) solo perché la medesima lo ha svolto in due scuole, invece che in una sola.

Vi è di più. La ricorrente è stata particolarmente “sfortunata” perché il 01.02.15 cadeva di DOMENICA e chiaramente la scuola non poteva assumere la ricorrente di DOMENICA...

La ricorrente ha prestato servizio da LUNEDÌ 02.02.15 e fino al termine degli

scrutini – come da autocertificazione – ma non poteva materialmente iniziare il nuovo incarico il 01.02.15 perché si trattava di un giorno festivo (sic!).

Per concludere, in via ulteriormente subordinata, occorrerebbe interpretare la normativa richiamata, nel senso che il termine del 1 febbraio, ai fini della validità dell'anno di servizio, va prorogato di diritto al giorno successivo, se il 1 febbraio cade di DOMENICA, giorno in cui il docente non può prestare servizio, analogamente a come in effetti previsto dall'art. 2963 c.c. (*“Se il termine scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo”*).

Il legislatore ha scelto la data del 1 febbraio per una ragione.

Il 31 gennaio termina il 1° quadrimestre. Pertanto, indicando come data utile quella del 1 febbraio, il legislatore intendeva affermare che il docente avrebbe dovuto seguire la stessa classe dal primo giorno utile del 2° quadrimestre fino alla fine degli scrutini finali (che, come noto, si tengono nel mese di giugno).

Quindi, anche per questioni di coerenza sistematica, occorrerà assegnare alla ricorrente 9 punti di punteggio per titolo di servizio.

V

VIOLAZIONE ARTT. 9, COMMA 4, E 10, COMMA 2, DEL D.D.G. DEL MIUR N. 85/18, IN COMBINATO DISPOSTO CON LA “TABELLA A” DEL D.M. DEL MIUR N. 995/17; BONUS 19 PUNTI PER ABILITAZIONE TRAMITE PERCORSO SELETTIVO PUBBLICO

La ricorrente è stata ammessa al concorso in forza della sua abilitazione all'insegnamento conseguita all'estero (Spagna). Ebbene, la citata normativa concorsuale prevede espressamente un bonus di 19 punti per le *“abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami”*.

La ricorrente, come risulta dalla domanda di partecipazione (doc. 2, p. 2), ha

conseguito l'abilitazione all'insegnamento presso la Università spagnola Isabel I, attraverso il superamento del “*Master universitario en formación del profesorado*”, cioè un master di I livello (60 CFU) al quale è possibile accedere previa selezione pubblica per titoli ed esami, essendo previsti sia esami di ammissione che esami finali.

A tal proposito, gli atti impugnati violano evidentemente il punto A.1.2 della “Tabella A” del D.M. del Miur n. 995/17, secondo cui: “*In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, l'abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206*”.

La ricorrente ha chiesto il riconoscimento della propria abilitazione nel luglio 2017, come emerge dalla domanda di partecipazione (doc. 2, p. 1). Visti i ritardi del Miur, ha proposto ricorso ex art. 117 c.p.a. al Tar Lazio, che lo ha accolto nominando anche il commissario *ad acta* (Tar Lazio, Roma, III bis, ordinanza 6 giugno 2019, n. 7348).

Quando è stata depositata la prima graduatoria (02.07.19), la ricorrente in effetti non aveva ancora ottenuto il riconoscimento. In data 20.09.19 ha ricevuto il decreto di riconoscimento (doc. 7), trasmesso il 22.09.19 via pec all'USR Lazio, unitamente a un'istanza con la quale sollecitava l'attribuzione dei 19 punti. Si allega la ricevuta di protocollo di ricezione (doc. 11).

Il concorso *de quo* prevede chiaramente l'ammissione “con riserva” dei soggetti abilitati all'estero e in attesa di riconoscimento (così l'art. 3, comma 4, del D.D.G. n. 85/18). Ebbene, se la ricorrente è stata inserita con riserva (nel presupposto della esistenza di una valida abilitazione), doveva “con riserva” beneficiare dei 19 punti derivanti dal possesso della abilitazione spagnola.

Giacché se l'Amministrazione per un verso l'ha cautelatamente ammessa al concorso, sarebbe contraddittorio negarle i punti derivanti dalla natura "selettiva" del percorso spagnolo.

Pertanto si chiede di annullare il provvedimento, nella parte in cui non attribuisce i 19 punti di cui al punto A.1.2 della "Tabella A".

* * *

Ad integrazione di quanto affermato sopra, circa la natura di "procedura selettiva pubblica" del Master universitario en formación del profesorado, si richiama l'attenzione sul seguente regolamento spagnolo, estratto in versione consolidata dal B.O.E. (Boletín Oficial de Estado, ossia dalla gazzetta ufficiale spagnola, consultabile su www.boe.es) (doc. 8).

La norma, titolata significativamente "*Orden ECI/3858/2007, del 27 de diciembre, con la quale se estabiliscono i requisiti per verificar los títulos universitarios oficiales que habilitan al ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación profesional e enseñanza de lenguas*", stabilisce all'art. 4.2 quanto segue: "*per l'ammissione al master si stabilisce come requisito di accesso la dimostrazione del dominio delle competenze relative alla specializzazione che si desidera frequentare, mediante la realizzazione di una prova predisposta a tal proposito dalle università*" (Letteralmente: "*Para el ingreso en el Máster se establece como requisito de acceso la acreditación del dominio de las competencias relativas a la especialización que se desea cursar, mediante la realización de una prueba diseñada al efecto por las Universidades*").

L'ammissione al master quindi non è libera, ma sottoposta ad un esame.

Dal momento che le università spagnole hanno un numero limitato di posti (stabilito dal Ministero spagnolo), vi è un meccanismo di "numero programmato". Per accedere al master occorre inoltre possedere determinati

titoli accademici (laurea universitaria spagnola oppure straniera ma riconosciuta dalla Spagna, previo superamento se il caso di esami integrativi) e competenze linguistiche.

La natura “selettiva” deriva anche dal fatto che il percorso abilitativo spagnolo è costituito da un master universitario di I livello (60 CFU), per conseguire il quale occorre superare vari esami universitari intermedi, un tirocinio pratico e sostenere la prova finale, consistente nella discussione di una tesi.

Le stesse F.A.Q. del Miur relative al concorso D.D.G. n. 85/18 chiariscono quanto segue, al quesito n. 4 (doc. 10):

D: Quali sono i titoli di abilitazione che danno diritto al bonus di 19 punti previsto in Tabella? (Punti A.1.2. – A.2.2 e A.3.2.)

R: Sono quelli riportati al punto A.4 della tabella di valutazione di titoli di II fascia delle graduatorie di Istituto del personale docente ed educativo, allegata quale Tabella A al D.M. 1 giugno 2017 n. 374.

La citata Tabella A del D.M. n. 374 del 2017 (doc. 9) elenca i titoli validi per l’insegnamento in II fascia, ossia quella dei docenti “abilitati”. Il punto A.4 elenca tutti i percorsi abilitativi italiani di tipo universitario finora esistenti, dalle S.S.I.S., ai “diplomi” abilitanti per insegnare musica, ai percorsi formativi T.F.A. di cui al D.M. del Miur n. 249 del 2010, equiparando ad essi anche le analoghe abilitazioni conseguite all’estero.

VI

**ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN
RELAZIONE AGLI ABILITATI IN SPAGNA CHE SI SONO VISTI
ATTRIBUIRE IL BONUS DI 19 PUNTI;**

Il ragionamento illustrato nel punto precedente, circa la debenza del bonus di

19 punti agli abilitati in Spagna con Master en profesorado, è rafforzato dalla stessa condotta dell'USR Lazio e di altri USR.

Lo stesso USR Lazio (ma differente commissione giudicatrice) e vari USR italiani hanno riconosciuto i 19 punti agli abilitati in Spagna.

Appare grave che, nello stesso concorso, la stessa norma venga applicata in maniera diversa, a seconda della commissione giudicatrice. Il Miur non dovrebbe permettere simili disparità di trattamento.

A conferma dell'esistenza di centinaia di soggetti abilitati in Spagna che (correttamente) hanno ricevuto i 19 punti extra nell'ambito del concorso D.D.G. n. 85/18, si citano questi casi:

USR Lazio: Gilda Castaldo e tutti i candidati della classe di spagnolo (AC24 e AC25) delle graduatorie Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna e Umbria.

USR Lombardia: prof.ri Michela Anselmo, Miriam Buttafuoco, Sonia Albertelli e tutti i candidati delle classi di inglese (AB24 e AB25).

USR Emilia Romagna: Luisa Giordano

USR Liguria: Elisa Pizzolla

USR Calabria: Teresa Levato, Claudia Monteleone.

USR Sicilia: tutte le commissioni hanno assegnato i 19 punti.

Si chiede di voler ordinare al Miur e alla Commissione Giudicatrice di fornire documentati chiarimenti su quanto riferito, esibendo in giudizio le schede di valutazione dei suddetti docenti abilitati in Spagna e chiarendo le ragioni per le quali la ricorrente non si è vista assegnare il bonus di 19 punti.

RIASSUNTO DEL PUNTEGGIO

Per riassumere, alla luce di quanto esposto sopra, **la ricorrente chiede che le siano attribuiti 41,5 punti**, così ripartiti:

- 9 punti per il possesso della certificazione Inglese C2 (punto B.5.10 della “Tabella A”)
- 3 punti per Master I grado presso Università Giustino Fortunato e per il Corso di specializzazione dell’Università telematica Pegaso, nella misura di 1,5 punti per ciascuno dei 2 titoli (punto B.5.11 della “Tabella A”)
- 1,5 punti per abilitazione come avvocato (punto B.5.13 della “Tabella A”)
- 9 punti per tre anni di insegnamento, 2 per l’a.s. 2013/2014, altri 2 per l’a.s. 2014/2015 e 5 per l’a.s. 2015/2016 (punto D.1.1 della “Tabella A”)
- 19 punti per l’abilitazione spagnola (punto A.1.2 della “Tabella A”)

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si chiede al Collegio di voler ordinare alle Amministrazioni di fornire documentati chiarimenti sulle ragioni che hanno spinto la Commissione ad attribuire 8,5 punti per titoli invece che il punteggio superiore chiesto dalla ricorrente.

Nonché di voler onerare l’Ambasciata d’Italia a Madrid, competente a rilasciare le “dichiarazioni di valore” sui titoli accademici spagnoli, di confermare se il Master universitario en formación del profesorado è un percorso di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami.

ISTANZA CAUTELARE

Si chiede al Collegio di voler sospendere la graduatoria, limitatamente alla parte in cui attribuisce alla ricorrente 8,5 punti per titoli invece che 41,5 punti e di ordinare – se ritenuto opportuno – un *remand*.

Circa il *fumus*, si rimanda al ricorso.

Circa il *periculum*, esso consiste nel fatto che la mancata riforma della

graduatoria – la quale è già in vigore – determina la impossibilità della ricorrente di essere ammessa all’anno di prova e di poter essere assunta a tempo indeterminato, in quanto la ricorrente è stata relegata in posizione remota (n. 138) laddove con la rettifica del punteggio sarebbe proiettata nelle prime posizioni. Senza la rettifica del punteggio, il posto spettante alla ricorrente nel frattempo verrà assegnato ad altro candidato, con grave danno “curriculare”, in quanto la ricorrente sarà costretta a restare precaria. L’auspicio di questa Difesa è che il Collegio, voglia valutare la possibilità di utilizzare un *remand*, tenendo conto della notevole discrepanza tra i titoli dichiarati dalla ricorrente e il punteggio attribuitole (il solo certificato di “Inglese C2” vale 9 punti, più degli 8,5 assegnati alla ricorrente...).

P.Q.M.

Voglia l’Ecc.mo Collegio

In via preliminare

- 1) Disporre gli opportuni accertamenti istruttori, come meglio indicato sopra
- 2) Suspendere gli atti impugnati, eventualmente tramite *remand*
- 3) Autorizzare l’integrazione del contraddittorio attraverso la pubblicazione del ricorso nel sito web delle Amministrazioni

Nel merito:

- 4) annullare gli atti, con condanna alla rettifica del punteggio, al pagamento delle spese legali e alla restituzione del c.u., da distrarre ai difensori

DICHIARAZIONE DI VALORE

La causa odierna verte in materie di “pubblico impiego” pertanto il contributo unificato va pagato nella misura dimezzata rispetto all’importo ordinario.

Si producono:

- 1) Graduatoria del 02.07.19 e del 31.07.19 impugnate, con relativi decreti
- 2) Domanda della ricorrente
- 3) D.D.G. del Miur n. 85/18
- 4) “Tabella A” del D.M. del Miur n. 995/17
- 5) Schermata del sito del Miur con enti accreditati
- 6) D.M. del Miur di accreditamento di ente linguistico
- 7) Decreto riconoscimento della ricorrente ricevuto il 20.09.19
- 8) Orden che istituisce il Master en profesorado
- 9) “Tabella A” del D.M. del Miur n. 374 del 2017
- 10) F.A.Q. del Miur concorso docenti 2018
- 11) Ricevuta protocollo USR Lazio

avv. Giuseppe Lipari

**LIPARI
GIUSEPP
E**

Firmato
digitalmente da
LIPARI GIUSEPPE
Data: 2019.09.24
15:49:20 +02'00'

avv. Massimo Sidoti

**Sidoti
Massimo**

Firmato
digitalmente da
Sidoti Massimo
Data: 2019.09.24
15:51:21 +02'00'

AVVISO

Ai sensi di quanto disposto dal Tar Lazio, si rappresenta quanto segue:

a.- la pubblicazione odierna viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza cautelare, Tar Lazio, Roma, III bis, n. 7552 del 2019;

b.- lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito

www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Il MIUR e gli USR resistenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la ordinanza cautelare del Tar, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2 dell'Ordinanza cautelare del Tar Lazio n. 836/19);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

avv. Giuseppe Lipari

avv. Massimo Sidoti